

UFFICIO DOTTORATO ASSEGNI E BORSE DI STUDIO

Via G.C. Cortese, 29, Palazzo degli Uffici, I piano – 80133 – NAPOLI –

Tel. 0812537627/836/623 – fax 0812537616

Giorni ed orari di apertura: lun., mer., ven. 9-12; mar. e gio. 9-12 e 14,30-16,30.

PAGAMENTO TASSE PER ISCRIZIONE CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA A.A. 2011/2012

1. AMMESSI AI CORSI SENZA BORSA DI STUDIO. Si ricorda che coloro i quali sono stati ammessi ad un corso di dottorato di ricerca senza godere della borsa di studio, in quanto il posto ricoperto in graduatoria non prevede il conferimento della borsa o – pur avendone diritto - non hanno i requisiti per fruirne, dovranno provvedere al versamento delle tasse e dei contributi universitari per ciascun anno di corso.

Le citate tasse sono determinate in base alla situazione economica del nucleo familiare. Per l'anno accademico 2011/2012 sono state definite diciannove fasce di contribuzione. Gli importi delle tasse differiscono secondo l'area di appartenenza del corso di dottorato frequentato (umanistica o scientifica). L'elenco dei dottorati con le aree di appartenenza è contenuto nella **tabella C**.

A decorrere dall'anno accademico 2008/9, la situazione economica del nucleo familiare, ai fini della determinazione della fascia di contribuzione, viene valutata sulla base dell'I.S.E.E. (INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE) secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 109/1998, così come modificato ed integrato col D.Lgs. 130/2000.

L'ISEE si determina attraverso la presentazione di una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) a qualsiasi Centro di Assistenza Fiscale (CAF) o ad una delle sedi o agenzie dell'INPS. Il reddito ISEE è calcolato sulla base della composizione del nucleo familiare, dei redditi percepiti e del patrimonio mobiliare ed immobiliare posseduto da ciascun componente. Ulteriori dettagli sulle modalità di calcolo possono essere visualizzate sul sito web dell'INPS (www.inps.it).

La dichiarazione sostitutiva unica potrà essere compilata e sottoscritta da uno dei componenti del nucleo familiare, al quale sarà rilasciata un'attestazione ISEE contenente i dati riassuntivi del calcolo effettuato.

I dottorandi che hanno i requisiti reddituali ISEE, per non ricadere nella fascia massima di contribuzione (XIX), devono comunicare i dati ISEE, riempiendo esclusivamente il modello reperibile sul portale di Ateneo all'indirizzo **www.scudo.unina.it** alla pagina Servizi Amministrativi. Coloro che non comunicheranno i dati ISEE nei tempi e con le modalità previste **saranno collocati direttamente nella massima fascia di contribuzione (XIX).**

Se nel nucleo familiare, oltre al dottorando, ci sono studenti iscritti ad università statali per il conseguimento della prima laurea o della prima laurea specialistica e/o magistrale, lo studente sarà collocato nella fascia di contribuzione immediatamente inferiore. La norma non si applica ai dottorandi che ricadono nella fascia più alta (XIX).

2. DETERMINAZIONE IMPORTI TASSE E MODALITA' DI PAGAMENTO. La fascia di contribuzione si determina, sulla base dell'I.S.E.E., consultando la **tabella A)** reperibile sul portale di Ateneo all'indirizzo **www.scudo.unina.it** alla pagina Servizi Amministrativi.

Per i dottorandi che costituiscono nucleo familiare a sé stante, il reddito sarà considerato valido ai fini della determinazione della fascia di appartenenza, unicamente in presenza delle seguenti condizioni, *in mancanza di una sola delle quali, il dottorando dovrà tener conto del reddito complessivo della famiglia di origine:* **a)** residenza anagrafica diversa da quella della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della dichiarazione; **b)** assenza di convivenza con il nucleo familiare di origine; **c)** esistenza di un reddito personale, da almeno due anni, derivante da attività lavorativa non inferiore a 6.500 euro, oltre agli eventuali redditi di natura patrimoniale.

Non sono tenuti alla comunicazione dei dati I.S.E.E. coloro i quali appartengono alla XIX fascia di contribuzione.

I dati comunicati relativi alla dichiarazione ISEE saranno sottoposti a verifica automatica presso la banca dati tenuta dall'INPS.

Nel caso in cui la dichiarazione dovesse risultare non veritiera, in tutto o in parte, potranno configurarsi a carico del dichiarante i reati penali previsti dalla legge e, a carico del dottorando, la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di un importo doppio rispetto a quello dovuto ma non corrisposto.

Una volta individuata la propria fascia di contribuzione, l'importo da versare andrà determinato consultando la **tabella B**) - **tabella B1** per i dottorati umanistici e **tabella B2** per i dottorati scientifici - relativa ai versamenti distinti, appunto, per fasce di contribuzione.

Al versamento delle tasse in discorso, deve essere aggiunto il pagamento della tassa regionale per il diritto allo Studio Universitario a favore della Regione Campania, introdotta dalla Legge 28.12.1995 n. 549 (art. 3, comma 20), che per il corrente anno accademico è di euro 62,00.

I pagamenti in argomento dovranno, pertanto, essere effettuati, in unica soluzione, seguendo le sotto indicate operazioni:

- a) **Individuazione della propria fascia di contribuzione**, sulla base dell' I.S.E.E. e mediante consultazione della tabella A);
- b) **Determinazione dell'importo da pagare sulla base della fascia di appartenenza e della natura scientifica o umanistica del dottorato per il quale si effettua l'iscrizione, mediante consultazione delle tabelle B) e C);**
- c) **Effettuazione del pagamento** presso un qualsiasi sportello del **Gruppo Intesa Sanpaolo mediante utilizzo del BOEL (bollettino elettronico)** reperibile sul portale di Ateneo all'indirizzo www.scudo.unina.it alla pagina Servizi Amministrativi

Le scadenze per il pagamento delle tasse e dei contributi sono le seguenti:

- a. **dottorandi ammessi agli anni successivi al primo: 30 APRILE 2012.**

Il modello contenente i dati I.S.E.E. (laddove compilato) e la ricevuta delle tasse versate dovranno pervenire all'Ufficio Dottorato, Assegni e Borse di Studio entro il 14 maggio 2012.

- b. **iscrizione al primo anno di corso: entro quindici giorni dalla scadenza per effettuare l'iscrizione medesima.**

Si ricorda che il dottorando che non sia in regola con le tasse e contributi non può essere ammesso al primo o agli anni successivi di corso.

In caso di mancato rispetto dei termini di cui sopra, per documentati motivi, il Rettore può autorizzare - **su istanza in bollo (euro 14,62) dell'interessato** - l'ammissione al corso **previo pagamento del contributo di mora di 84,90, euro.**

Si precisa che il dottorando che ha ottenuto l'ammissione ad un anno di corso non ha diritto, in nessun caso, alla restituzione delle tasse e dei contributi pagati.

3. TASSE DOTTORANDI STRANIERI. I dottorandi comunitari e quelli extracomunitari residenti in Italia sono tenuti al pagamento delle tasse secondo le norme sopra descritte.

I dottorandi extracomunitari non residenti in Italia non devono presentare l'attestazione I.S.E.E. . Essi, qualora appartengano a **paesi in via di sviluppo**, dovranno pagare la tassa di iscrizione relativa alla **prima fascia** di contribuzione – secondo il dottorato frequentato - e la tassa regionale sopra indicata. In tutti gli **altri casi**, dovranno far riferimento, per i versamenti in discorso, alla **nona fascia** di contribuzione ed alla tassa regionale.